rilascia il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

regolata dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata penalmente ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;

ART. 1 - OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla ditta: VITTON MEA GIOVANNI (VTTGNN53P29B284R) residente a **BUSANO** (TO) in CASCINA GRANGIA NUOVA n. 1; BRUNO IVA LUISA (BRNVLS57B67D208U) residente a BUSANO (TO) in CASCINA GRANGIA NUOVA n. 1; è dato il permesso di costruire, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità agli atti tecnico-progettuali, che allegati alla presente, ne diventano parte integrante e sostanziale, con l'assoluta riserva **che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi** e l'osservanza piena di ogni Prescrizione di Legge, di Piano Regolatore, di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene e di Polizia Urbana .

ART. 2- PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DELL'INTERVENTO

Dato atto che l'intervento edilizio suddetto:

- non è soggetto al contributo di cui all'art. 16 e seguenti del T.U. n. 380/2001 ai sensi dell'art. 17 del medesimo D.P.R.;

ART. 3- PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI

Il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione, che possono così riassumersi:

- dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- devono essere salvaguardati e rispettati i diritti di terzi nei confronti dei quali questo Comune non assume alcuna responsabilità;
- è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, ad esclusione dei casi sotto riportati, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- in corso d'opera, mediante Denuncia di Inizio Attività, potranno essere apportate le varianti di cui all'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;
  La denuncia di inizio attività, di cui sopra, **non è ammessa** qualora sull'immobile interessato dal presente permesso di costruire, sussistano tutte le seguenti condizioni:
  gli immobili interessati **non siano** assoggettati alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, **non siano** comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a disciplinare espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
  gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
  Qualora il fabbricato ricada in uno dei casi sopra richiamati, si specifica che per la realizzazione di varianti eseguite in corso d'opera, che dovranno essere autorizzate dal Comune prima dell'ultimazione dei lavori, ci si dovrà attenere a quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente.
  Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti ripristinati allo stato originale, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente;
- il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità

esecutive fissate nel presente permesso di costruire;

- per le costruzioni eseguite in difformità dalla concessione trova applicazione la legge 28.02.1985, n° 47;
- il rilascio del permesso di costruire non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi, regolamenti;
- prima dell'inizio dei lavori il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo il lato prospiciente le vie e gli spazi pubblici; inoltre, dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:
  Ditta concessionaria/Progettisti/Direttori dei lavori/Imprese esecutrici dei lavori/Estremi della presente concessione/Estremi del Provvedimento Autorizzativo Unico rilasciato dallo SUAP;
- nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi motivi; In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
- dovranno essere osservate, se ed in quanto applicabili tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia sulle strutture portanti, di sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi,e sull'inquinamento atmosferico e delle acque a norma delle vigenti leggi e regolamenti comunali;
- l'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla legge 05.11.1971, n° 1086, alla legge 02.02.1974, n° 64 e alla legge 09.01.1991, n° 10;
- Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio lavori, indicando il nominativo del Direttore dei Lavori, indirizzo e n. di iscrizione all'albo professionale, nonché il nominativo, indirizzo e partita IVA dell'impresa a cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori;
- l'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune, per iscritto;
- il presente permesso di costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla ed inefficace.
- nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle autorità (comunali e non) addette alla vigilanza:
- il provvedimento autorizzativo unico di cui all'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00 e relativi allegati;
- progetto delle opere in C.A., munito degli estremi di avvenuto deposito presso il Comune;
- il progetto dell'isolamento termico e la documentazione relativa all'impianto termico;
- richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'abitabilità e/o agibilità, a norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente.
- prescrizioni della commissione edilizia: Parere favorevole a condizione che venga presentato al Comune un atto di impegno dell'avente diritto, debitamente registrato e trascritto sui registri delle proprietà immobiliari, ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

ART. 4- TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativi unico rilasciato da parte del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed ultimati entro tre anni dal loro inizio;
Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio lavori ad eccezione di eventuali proroghe concesse;
I lavori non potranno essere iniziati prima della verifica da parte della D.L. di tutta la documentazione, autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc. Il professionista comunicherà la data dell'avvenuto inizio dei lavori entro 5 giorni dalla stessa, indicando il nominativo del Direttore dei Lavori, indirizzo e n. di iscrizione all'albo professionale, nonché il nominativo, indirizzo e partita IVA dell'impresa a cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori;
L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del provvedimento; Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati od ultimati, il concessionario deve richiedere nuova concessione e/o provvedimento relativamente alla parte non ancora ultimata.

ART. 5- DISPOSIZIONI, CONDIZINI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

"Il presente titolo abilitativo edilizio, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. 112/98 e del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000 in tema di *sportello unico per le attività produttive*, procedimento avviato, con il n. 2018/250, presso la Struttura Unica per le attività produttive del Comune di Cuorgnè, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione di lavori, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico anzidetto, che sarà emanato dalla Struttura Unica".

"Il presente titolo abilitativo edilizio è stato formato con riguardo ai solo aspetti edilizi ed urbanistici, senza previa acquisizione di atti di assenso o di pareri attinenti ad altre materie normativamente tutelate, stante la competenza esclusiva del Responsabile del procedimento unico ad acquisire gli atti e i pareri medesimi ai fini della formazione del provvedimento conclusivo di tale procedimento"

L'originale e tutti gli allegati del presente PERMESSO DI COSTRUIRE vengono trasmessi in via telematica al Responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive del Comune di Cuorgnè per i successivi atti di competenza.

Busano, lì 03/08/2018

Il responsabile del Servizio Tecnico
(Rolle Geom. Bartolomeo)

COMUNE DI BUSANO

C.A.P. 10080 **CITTA' METROPOLITANA DI TORINO** Tel. (0124) 48000
Fax (0124) 48568
Cod. Fisc. 85501210018 – P.IVA 02511270015
E-mail: ufficiotecnico.busano@ruparpiemonte.it

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Permesso di Costruire N. 2018/5
Pratica N. 2018/13

PERMESSO DI COSTRUIRE PER TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO COMUNALE N. 2018/5

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

- Vista la domanda acquisita a questo protocollo in data 10/04/2018 al n. 896, trasmessa da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Cuorgnè, pratica n. 2018/250 prodotta da: VITTON MEA GIOVANNI (VTTGNN53P29B284R) residente a BUSANO (TO) in CASCINA GRANGIA NUOVA n. 1; BRUNO IVA LUISA (BRNVLS57B67D208U) residente a BUSANO (TO) in CASCINA GRANGIA NUOVA n. 1; e successiva integrazione in data 01/08/2018 prot. n. 2137;
- Considerato che viene richiesto, ai sensi del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i. il permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di: Opere interne, ampliamento e cambio di destinazione d'uso da realizzare sull'immobile ubicato in Cascina Grangia Nuova n.1, identificato catastalmente al F.: 2 - Mappale/i n.: 1103/3-1103/6;
- Preso atto che la ditta richiedente ha dimostrato di aver titolo, ai sensi di legge, per richiedere il permesso di costruire;
- Dato atto che per le predette opere la destinazione d'uso prevista risulta essere la seguente: Aree agricole normali (AN);
- Visto il progetto, nonché gli atti allegati allo stesso, presentato in via telematica e redatto dal progettista: FALETTO GILBERTO (FLTGBR55D25B284U) con studio a RIVAROLO CANAVESE (TO) in VIA GUGLIELMO MARCONI;
- Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente;
- Vista la revisione del P.R.G.C., approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 27-1193 in data 16/03/2015;
- Vista la Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 28/04/2016;
- Visto il Regolamento edilizio approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 20/06/2012 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 30 del 26/07/2012, modificato con deliberazione del C.C. n. 3 del 20/04/2015 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 18 del 07/05/2015;
- Viste le vigenti leggi urbanistiche;
- Viste le disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;
- Vista la dichiarazione di rogito del Notaio Agosto Gianluca del 01/08/2018 prot. n. 2137, in corso di registrazione, relativa all'impegno dell'avente diritto ai sensi dell'art. 25 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Visti gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Visto il parere Favorevole con prescrizioni, espresso dalla Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 12/04/2018 verbale n. 1;